



## COMUNE DI BRONTE

### VIII AREA - PATRIMONIO

#### DETERMINAZIONE

NUMERO 92 DEL 12-11-2014

**Oggetto:** Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 15110 R.C. n. 3 Rep. del 7.09.1949. Ditta Boemi Vincenzo

#### IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

##### PREMESSO:

**che** con istanza datata 10.10.2014 prot. n. 21141 il signor Boemi Vincenzo, nato a Bronte il 18.08.1942, avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, sito in Bronte, contrada Dagali - Fiteni, esteso complessivamente are 46.90, riportato al Catasto al foglio 119, particelle 10 e 345, già facente parte del demanio comunale e legittimato, con Ordinanza n. 15110, R.C. n. 3 Rep. del 7.09.1949, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, registrata a Palermo il 24.03.1950 al n. 5178, in maggiore estensione, a favore dei germani Puglisi Graziano ed Ignazio e dei coniugi Gulino Alfio e Saitta Concetta, indicati tutti al n. 10 della medesima Ordinanza:

**che**, a tal fine, l'istante ha prodotto le seguenti ricevute di versamento del 10.10.2014, di € 217,95 per il pagamento dei canoni dal 2003- 2014, di € 126.93 per l'affrancazione del canone, a favore del Comune di Bronte:

**che**, all'istante detto terreno è pervenuto, per atto di vendita del 24.02.1995, rogato dal notaio Nunzio Isola di Bronte e reg. a Ct il 6.03.1995 al n. 2391, dalla sig.ra Gulino Maria, la quale, a sua volta, l'ho aveva ricevuto per successione dei genitori Gulino Alfio e Saitta Concetta, legittimari:

**Osservato** che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati:

**Ritenuto** che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dal sig. Boemi Vincenzo:

**Rilevato** che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determinerebbe l'esecuzione dell'annotazione a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione, ma, considerato che l'Ordinanza di legittimazione, di cui trattasi, risale al 1949 e non è possibile eseguire tale formalità a margine della trascrizione dell'Ordinanza stessa, si ritiene opportuno effettuare la trascrizione del presente provvedimento di affrancazione:

**Rilevato** che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981:

**Vista** la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;

**Vista** la L.R. 48/91;



## COMUNE DI BRONTE

Visto il vigente Statuto Comunale:

Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

Vista la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni

### DETERMINA

1. Concedere al signor Boemi Vincenzo, nato a Bronte il 18.08.1942 ed ivi residente nel Cortile Pier Capponi n. 12, cod.fisc. BMO VCN 42M18 B202S, l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso complessivamente are 46.90, sito in Bronte, contrada Dagali-Fiteni, riportato al Catasto al foglio 119, particelle 10 e 345, già facente parte del demanio comunale e legittimato, con Ordinanza n. 15110, R.C. n. 3 Rep. del 7.09.1949, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia.
2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente il signor Boemi Vincenzo, come meglio sopra individuato, ed i suoi aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione, saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.
8. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali

IL CAPO VIII AREA  
PAPPALARDO GRAZIA  
*Pappalardo*